

**DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2016
464/2016/R/GAS**

**COMPLETAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE IN
MATERIA DI RISOLUZIONE DELLE CONGESTIONI PRESSO I PUNTI DI
INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO DEL SISTEMA NAZIONALE DEI GASDOTTI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 agosto 2016

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- l'allegato I del regolamento CE n. 715/2009, del 13 luglio 2009, come emendato dalla Decisione della Commissione europea del 24 agosto 2012 (di seguito: Regolamento CMP);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 411/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2015, 555/2015/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 270/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 270/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 18 febbraio 2016, 60/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 60/2016/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), da ultimo approvato;
- il documento "Guidance on best practices for congestion management procedures in natural gas transmission networks", pubblicato l'11 luglio 2014 dalla Commissione europea.

CONSIDERATO CHE:

- le disposizioni del Regolamento CMP prevedono che i gestori dei sistemi di trasporto rendano disponibile al mercato l'eventuale capacità non utilizzata dagli utenti primari con l'applicazione delle seguenti procedure di gestione delle congestioni:
 - sistema di “*oversubscription e buy back*” (di seguito: OS&BB);
 - rilascio di capacità;
 - meccanismo “*use-it-or-lose-it*” di lungo termine;
 - meccanismo “*use-it-or-lose-it*” su base *day-ahead* (di seguito: FDA UIOLI);
- l'applicazione delle suddette disposizioni presso i punti di interconnessione con l'estero del sistema nazionale dei gasdotti (per l'Italia: Gorizia-Sempeter e Tarvisio-Arnoldstein) è diventata obbligatoria dal 1° ottobre 2013, ad eccezione del meccanismo di FDA UIOLI che deve essere introdotto a partire dal 1° luglio 2016 per i casi indicati dallo stesso Regolamento;
- in particolare, il Regolamento CMP prevede che il FDA UIOLI sia obbligatoriamente applicato ai punti di interconnessione nei quali, sulla base della relazione annuale di monitoraggio di ACER, la domanda continui a risultare superiore all'offerta per un determinato numero di casi e prodotti di capacità;
- è fatta, tuttavia, salva la facoltà per le Autorità di regolazione nazionale di effettuare una valutazione della relazione tra il meccanismo di FDA UIOLI e OS&BB e decidere di non applicare l'OS&BB nei propri punti di interconnessione qualora ritenuto non opportuno sulla base di valutazioni relative alla specifica situazione del punto di interconnessione; tale opzione è stata esercitata dal Regolatore austriaco;
- il Regolamento CMP non obbliga ad utilizzare la stessa misura ai due lati di uno stesso punto di interconnessione, ma l'applicazione di meccanismi diversi non favorisce la gestione delle congestioni contrattuali relativamente ai prodotti *bundled*;
- il Regolamento CMP prevede che il sistema di OS&BB sia introdotto sulla base di una proposta predisposta dalle imprese di trasporto; l'Autorità, in data 13 maggio 2013, ha pertanto invitato Snam Rete Gas a predisporre la suddetta proposta;
- l'Autorità ha avviato l'implementazione delle disposizioni in materia di gestione delle congestioni contrattuali con il documento per la consultazione 270/2013/R/gas che ha condotto all'approvazione della deliberazione 411/2013/R/gas;
- la deliberazione 411/2013/R/gas ha rimandato ad un successivo provvedimento l'approvazione delle disposizioni in materia di OS&BB, in considerazione dei tempi necessari per la definizione della proposta attuativa di dettaglio da parte di Snam Rete Gas, per la sua conseguente valutazione da parte dell'Autorità e per il coordinamento con i regolatori dei paesi confinanti;

- con lettera 18 marzo 2014 (protocollo Autorità n. 8618), Snam Rete Gas, in esito alla consultazione degli utenti, ha inviato all’Autorità la proposta attuativa del meccanismo di OS&BB di cui al precedente alinea, accompagnata da un’ipotesi di meccanismo di incentivazione per l’impresa di trasporto;
- con lettera del 13 giugno 2014 (protocollo Autorità n. 16678), l’Autorità:
 - i) ha chiesto a Snam Rete Gas di integrare la proposta di OS&BB con specifiche informazioni quantitative;
 - ii) ha evidenziato il rischio che il meccanismo di incentivazione proposto, che prevede il riconoscimento di ricavi aggiuntivi in relazione alla sola offerta di capacità aggiuntiva ancorché la stessa non sia poi conferita, possa determinare incentivi non coerenti con i benefici, in termini di riduzione delle eventuali congestioni contrattuali, ottenibili dall’introduzione del meccanismo di OS&BB;
 - iii) ha invitato Snam Rete Gas a valutare la possibilità di ampliare le possibilità di *buy-back* rispetto all’unica prevista, consistente nel riacquisto sul mercato secondario tramite la piattaforma Prisma, al fine di minimizzare il rischio di riduzione dei programmi dei singoli utenti per far fronte ad una eventuale richiesta di flusso fisico superiore rispetto alla capacità tecnica;
- con lettere del 7 agosto 2014 (protocollo Autorità n. 22568) e del 19 dicembre 2014 (protocollo Autorità n. 37260), Snam Rete Gas ha trasmesso, all’Autorità, l’analisi quantitativa dei dati di capacità di trasporto ed ha sostanzialmente riconfermato l’impostazione della propria proposta di OS&BB, evidenziandone la coerenza con le disposizioni del Regolamento CMP;
- la mancata applicazione del meccanismo di OS&BB nei punti di interconnessione della rete nazionale non ha causato criticità stante l’assenza, negli anni termici 2014/15 e 2015/16 di congestioni contrattuali per prodotti di durata annuale, trimestrale e mensile.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 60/2016/R/gas, del 18 febbraio 2016, l’Autorità, al fine di completare il processo di attuazione del Regolamento CMP, ha prospettato l’introduzione nella regolazione italiana del meccanismo del FDA UIOLI, con l’obiettivo di evitare il rischio di gravare il sistema di costi, non determinabili *ex ante*, non necessariamente compensati da altrettanti benefici e di facilitare il coordinamento con i paesi confinanti;
- quasi tutti i soggetti intervenuti nella consultazione hanno espresso il loro supporto circa la possibilità di implementare in Italia, dal prossimo anno termico, il meccanismo del FDA UIOLI, purché lo stesso sia disegnato come previsto nel Regolamento CMP, con particolare riferimento alla non applicazione agli utenti detentori di meno del 10 per cento della capacità presso il punto di interconnessione e del mantenimento dei diritti su base interrompibile della parte vincolata della capacità contrattuale;

- gli utenti hanno, inoltre, evidenziato la necessità di assicurare la coerenza dell'implementazione delle regole europee in materia di gestione delle congestioni con la regolazione relativa all'allocazione della capacità ed al bilanciamento;
- un utente ha suggerito di prevedere l'applicazione del meccanismo di FDA UIOLI come misura preventiva, quindi anche in assenza di congestioni contrattuali;
- due partecipanti alla consultazione si sono invece espressi sfavorevolmente rispetto all'introduzione del meccanismo del FDA UIOLI e suggeriscono di insistere nell'ipotesi di introdurre un sistema di OS&BB, valutando eventuali diverse possibilità implementative e prevedendo un sistema di incentivi per l'impresa di trasporto collegato alla capacità allocata e non alla semplice offerta di capacità addizionale;
- Snam Rete Gas:
 - i) ha evidenziato il proprio disaccordo circa l'orientamento dell'Autorità di introdurre il FDA UIOLI ritenendo che il meccanismo di OS&BB sia il metodo di risoluzione delle congestioni più adeguato ed efficiente per il sistema nazionale nonché più coerente con le previsioni del Regolamento CMP;
 - ii) ha espresso la propria disponibilità ad effettuare ulteriori analisi e approfondimenti sulle proposte finora trasmesse all'Autorità al fine di risolvere le criticità rilevate;
 - iii) ha evidenziato comunque l'impossibilità di adeguare i propri sistemi informativi al nuovo meccanismo del FDA UIOLI entro l'inizio del prossimo anno termico.

RITENUTO:

- di procedere con il completamento del processo di attuazione del Regolamento CMP nella regolazione italiana;
- che l'applicazione in Italia del meccanismo di OS&BB, come proposto da Snam Rete Gas, nell'attuale situazione di mercato potrebbe comportare il rischio di gravare il sistema di costi non determinabili *ex ante*, potenzialmente anche elevati, non necessariamente compensati da altrettanti benefici; tale scelta non favorirebbe, inoltre, la gestione delle congestioni relativamente ai prodotti *bundled*;
- che sia, pertanto, opportuno confermare gli orientamenti, espressi nel documento per la consultazione 60/2016/R/gas, relativi all'introduzione del meccanismo del FDA UIOLI, in quanto strumento più idoneo, nell'attuale situazione di mercato, a favorire l'armonizzazione delle regole in materia di gestione delle congestioni contrattuali con i sistemi confinanti;
- tuttavia, opportuno, in considerazione del fatto che il meccanismo del FDA UIOLI interviene solo in relazione alla capacità giornaliera, prevedere che Snam Rete Gas predisponga e trasmetta all'Autorità una proposta per l'eventuale integrazione del medesimo meccanismo con strumenti di

prevenzione delle congestioni contrattuali, compatibili con il Regolamento CMP e con le caratteristiche del sistema nazionale e del mercato europeo, che possano trovare applicazione con riferimento a prodotti di capacità di durata superiore al giorno;

- di disporre che l'impresa di trasporto applichi il meccanismo di FDA UIOLI con riferimento alle capacità giornaliere assegnate agli utenti per tutti i giorni gas dei mesi M relativamente ai quali la richiesta di capacità sia risultata superiore all'offerta nell'asta per l'assegnazione della capacità svoltasi nel mese $M-1$;
- di prevedere che l'impresa di trasporto riconosca, all'utente inizialmente detentore della capacità contrattuale resa disponibile attraverso l'applicazione del meccanismo di FDA UIOLI, il valore della quota di capacità conferita a terzi, individuato come già previsto al comma 14bis.4 della deliberazione 137/02 relativamente alla messa a disposizione per il conferimento a terzi da parte degli utenti della capacità di cui dispongono;
- di prevedere che Snam Rete Gas predisponga, previa consultazione degli utenti, una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete finalizzata all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, tenendo anche conto delle esigenze di flessibilità del nuovo sistema di bilanciamento;
- di prevedere che le disposizioni del presente provvedimento siano applicate a partire dalla data che verrà indicata nel provvedimento di approvazione della proposta di aggiornamento del codice di rete di cui al precedente alinea

DELIBERA

1. di introdurre, dopo l'articolo 14ter della deliberazione 137/02, il seguente articolo 14quater:

“Articolo 14quater

Meccanismo di “use-it-or-lose-it” su base “day-ahead”

- 14quater.1 Nei punti di entrata e di uscita interconnessi con l'estero di Tarvisio e Gorizia, l'impresa di trasporto applica, ove sussistano le condizioni di cui al successivo comma 14quater.2, un meccanismo di “use-it-or-lose-it” su base “day-ahead” (FDA UIOLI) che preveda procedure e tempistiche, specificate nel codice di rete, che assicurino il rispetto dei criteri di cui ai commi 3, 4 5, dell'articolo 2.2.3 dell'allegato 1 del regolamento CE n. 715/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- 14quater.2 L'impresa di trasporto applica il meccanismo di FDA UIOLI di cui al precedente comma 14quater.1 relativamente ai giorni gas dei mesi M per i quali la richiesta di capacità sia risultata superiore all'offerta nell'asta per l'assegnazione della capacità svoltasi nel mese $M-1$.
- 14quater.3 L'impresa di trasporto riconosce all'utente inizialmente detentore della capacità contrattuale resa disponibile attraverso l'applicazione del

meccanismo di FDA UIOLI, il valore della quota di capacità conferita a terzi individuato come previsto al comma 14bis.4.”

2. di prevedere che Snam Rete Gas trasmetta all’Autorità:
 - a) previa consultazione degli utenti, una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete finalizzata all’attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, tenendo anche conto delle esigenze di flessibilità del nuovo sistema di bilanciamento;
 - b) contestualmente alla proposta di cui alla precedente lettera a), una proposta di integrazione del meccanismo di FDA UIOLI con strumenti di prevenzione delle congestioni contrattuali, compatibili con il Regolamento CMP e con le caratteristiche del sistema nazionale e del mercato europeo, che possano trovare applicazione con riferimento a prodotti di capacità di durata superiore al giorno;
3. di prevedere che le disposizioni del presente provvedimento siano applicate a partire dalla data che verrà indicata nel provvedimento di approvazione della proposta di aggiornamento del codice di rete di cui alla lettera a) del precedente punto 2;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Commissione europea, ad ACER, alle Autorità di regolazione dell’energia austriaca e slovena ed a Snam Rete Gas;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 137/02, come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

4 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni